



Tutto quello che avreste voluto sapere sulla DIS-COLL

(ma non avete mai osato chiedere)

SECONDA EDIZIONE

Guida per Dottorandi e Dottori di Ricerca



Questa Guida è sotto licenza Creative Commons
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

Introduzione	6
Che cos'è ADI?	6
Che cos'è la Guida ADI alla DIS-COLL?	7
1. Informazioni generali	8
1.1. Che cos'è la DIS-COLL?	8
1.2. Quali sono i requisiti per ottenere il riconoscimento della DIS-COLL?.....	8
1.3. Chi NON può chiedere la DIS-COLL?	8
1.4. DIS-COLL e partita IVA	9
1.5. DIS-COLL e iscrizione a casse previdenziali di categoria.....	9
2. Informazioni dettagliate	10
2. 1. Quanto dura la DIS-COLL?	10
2. 2. A quanto ammonta la DIS-COLL e quali sono gli indici di riferimento per il calcolo del suo importo?.....	10
2.2.1 Esempi di calcolo:.....	11
2.3. Come viene corrisposta la DIS-COLL?.....	12
2.4. Che cos'è la "Dichiarazione di Immediata Disponibilità" (DID)?	13
2.5. La DIS-COLL è cumulabile con altri redditi?	13
2.6. DIS-COLL e regime fiscale.....	15
3. Come fare la domanda.....	16
3.1. Quando posso fare domanda?	16
3.1.1. Richiesta DIS-COLL in caso di maternità o degenza ospedaliera	16
3.2. Dove posso fare domanda?	17
3.3. Come si fa la domanda <i>online</i> ?.....	17
3.4. Come si consegna la domanda?.....	21
3.5. Dove controllo la mia situazione contributiva?	21
4. Problematiche successive alla presentazione della domanda.....	23
4.1. Il modello UNILAV	23
4.2. Certificazione interruzione del rapporto lavorativo.....	24
4.3. Altre richieste illegittime: l'iscrizione alla gestione separata dell'INPS	24

4.4. Problematiche relative alle tempistiche.....	25
4.5. Problematiche relative al pagamento.....	25
5. Cessazione (decadenza) DIS-COLL.....	25
6. Indennità di disoccupazione ed estero.	26
6.1. Italiani e dottorato all'estero.....	26
6.2. Domanda DIS-COLL per dottorandi stranieri ed extracomunitari.....	27
FAQ.....	27
1 Informazioni Generali	27
FAQ 1 “Mesi minimi di contribuzione”	27
FAQ 2 “Dottorato senza borsa”	28
FAQ 3 “DIS-COLL e partita IVA”	29
2 Informazioni dettagliate	30
FAQ 4 “Calcolo del periodo di fruizione della DIS-COLL”	30
FAQ 5 “Calcolo dell'importo della DIS-COLL”	31
3 Come fare la domanda	32
FAQ 6 “Scadenza termini presentazione domanda e perdita del diritto alla DIS-COLL” ...	32
FAQ 7 “Come richiedere la DIS-COLL”	33
4 Problematiche successive alla presentazione della domanda	34
FAQ 8 “Modello UNILAV e rigetto della richiesta. Tempistiche per il ricorso”	34
FAQ 9 “Attestazione interruzione del rapporto di lavoro”	35
FAQ 10 “Documento attestante l'iscrizione alla gestione separata”	36
FAQ 11 “Tempistiche prolungate”	36
FAQ 12 “Problematiche nel pagamento della DIS-COLL”	37
5 Cessazione (decadenza) DIS-COLL	37
FAQ 13 “Decadenza diritto DIS-COLL per successivo contratto di lavoro subordinato”	37
FAQ 14 “Comunicazione presa di servizio e rinuncia alla DIS-COLL”	38
6 DIS-COLL e lavoro all'estero	39
FAQ 15 “DIS-COLL e dottorato all'estero”	39

ADI è consapevole che la discriminazione passa anche per le parole che utilizziamo quotidianamente e che un uso attento del linguaggio possa quindi favorire una cultura della parità tra tutti gli esseri umani. Per questo motivo, sebbene in Italia sul piano linguistico non esistano norme precise per affrontare in modo decisivo la questione del sessismo, abbiamo provato ad adottare un linguaggio quanto più inclusivo possibile, in particolare attraverso un ampio utilizzo di forme impersonali. Ove possibile abbiamo declinato i nomi nella forma maschile e femminile, mantenendo la forma del solo maschile dove necessario a snellire il testo per favorire la comprensione. Siamo consapevoli che il risultato non è ancora pienamente soddisfacente e che il nostro impegno deve essere ulteriormente approfondito: l'ADI è disponibile a raccogliere i vostri suggerimenti attraverso il suo sportello e-mail nazionale, sportello.adi@dottorato.it.



Introduzione

Che cos'è ADI?

L'ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia) è l'associazione che rappresenta e tutela i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e i giovani ricercatori e lavora per un pieno e corretto riconoscimento del titolo di Dottore di Ricerca.

L'ADI è indipendente dai partiti, ed è costituita da dottorandi e da dottori di ricerca, che dedicano in maniera volontaria e non retribuita il proprio tempo per migliorare le condizioni di vita e di ricerca di tutti; scopo fondamentale dell'associazione è quello di dare voce alle istanze e alle necessità dei dottorandi e dei giovani ricercatori nella contrattazione con il Ministero e con il Governo, nel confronto con maggioranza e opposizione, come rappresentanti al CNSU (Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari). Attualmente ADI è presente sul territorio nazionale con circa 30 sedi locali.

Aumento delle borse, superamento del dottorato senza borsa, riforma del dottorato, statuto dei diritti, riforma delle procedure di reclutamento, valorizzazione del titolo, sono solo alcuni dei temi trattati negli ultimi anni da ADI. In particolare, su questi temi, tra i risultati più significativi possono segnalarsi l'aumento della borsa di dottorato, da un importo di 800 € agli attuali 1132€ per tutti i dottorandi borsisti a partire da gennaio 2018, l'abolizione (o il rimborso), presso numerosi atenei, delle tasse imposte ai dottorandi e l'adozione di misure protezionistiche nella riforma del welfare a tutela dei diritti pensionistici. Non meno importante, fra i risultati conseguiti da ADI, risulta infine l'estensione della DIS-COLL ai dottorandi e agli assegnisti. Un successo che rappresenta l'epilogo di due anni di mobilitazione nazionale mediante l'indizione della campagna #ricercaèlavoro. Per ulteriori approfondimenti a questo riguardo, rimandiamo al [racconto della lotta ADI, FLC-CGIL per l'estensione della DIS-COLL](#).

Che cos'è la Guida ADI alla DIS-COLL?

Con questo documento, ADI si propone in particolare di offrire una sintesi esaustiva della normativa in tema di DIS-COLL, di indicare dettagliatamente i vari passaggi necessari alla presentazione della domanda e di risolvere le problematiche più frequentemente manifestatesi a questo riguardo. I contenuti della guida derivano da documentazione ufficiale (facilmente consultabile attraverso link ipertestuali) e dall'esperienza concreta di molti soci ADI.

Ciò rende la guida un valido strumento di aiuto, utilizzabile su tutto il territorio nazionale. Invitiamo in ogni caso colleghe e colleghi a segnalarci eventuali imprecisioni riscontrate e quant'altro possa essere di aiuto al miglioramento della stessa. Pur essendo alla sua seconda edizione, la guida resta in costante aggiornamento, specie attraverso le richieste dei colleghi e il contributo dei vari soci ADI.

Per richieste di chiarimenti o di aiuto nella compilazione della domanda per la DIS-COLL vi invitiamo a rivolgervi alle sedi locali di ADI, via e-mail allo sportello nazionale (sportello.adi@dottorato.it), ai patronati e agli uffici INPS competenti.



1. Informazioni generali

1.1. Che cos'è la DIS-COLL?

La DIS-COLL è un'indennità di disoccupazione mensile erogata dall'INPS in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Per il tramite dell'art. 7, l. 22 maggio 2017, n. 81, questa prestazione assistenziale è stata estesa anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca titolari di borsa di studio (v. art. 15, comma 15-bis, del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22).

1.2. Quali sono i requisiti per ottenere il riconoscimento della DIS-COLL?

La DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti che presentino congiuntamente i seguenti requisiti (art. 15, comma 2, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22):

1. è iscritto in via esclusiva alla gestione separata INPS;
2. siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c), del d.lgs. 21 aprile 2001, n. 181 e successive modificazioni [v. ora art. 19, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150];
3. possano far valere almeno un mese di contribuzione [v.ora art. 2, comma 1, decreto legge 3 settembre 2019, n. 101]
4. nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento [v. anche **FAQ 1**];
5. possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

1.3. Chi NON può chiedere la DIS-COLL?

La DIS-COLL non può essere richiesta:

1. dai dottorandi senza borsa;
2. da chi, indipendentemente dal contratto in essere o dalla percezione di una borsa di ricerca, non sia formalmente qualificato come dottorando con borsa o assegnista di ricerca [v. anche **FAQ 2**];

3. da chi abbia terminato il proprio contratto o percepito l'ultima erogazione della borsa prima del 1° luglio 2017. Art. 15, comma 15-bis, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22: *“A decorrere dal 1° luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta [...] agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data”*;
4. i collaboratori titolari di pensione di invalidità.

1.4. DIS-COLL e partita IVA

I titolari di partita IVA, senza distinzione fra “silente” o “attiva”, non possono richiedere la DIS-COLL. La ragione alla base di questa esclusione si individua nel diverso regime contributivo rispetto al dottorando con sola borsa di studio e, in particolare, nella previsione di una specifica aliquota di finanziamento della DIS-COLL in favore di tali soggetti. Infatti, come stabilito dall'art. 15, comma 15-bis, del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, *a decorrere dal 1° luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, [...] è dovuta un'aliquota contributiva pari all' 0,51%, da corrispondersi attraverso la gestione separata INPS* [v. anche **FAQ 3**].

1.5. DIS-COLL e iscrizione a casse previdenziali di categoria

Come precedentemente indicato, l' art. 15, comma 2, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 indica come condizione discriminante per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL l'iscrizione in via esclusiva alla gestione separata INPS. Questa condizione impone l'esclusione dei colleghi (medici, veterinari e farmacisti) che obbligatoriamente devono invece essere iscritti alle casse previdenziali di categoria.

Purtroppo, la problematica non ha ancora trovato una soluzione. Tuttavia, l'ADI è sensibile al tema e continuerà a metterlo in luce, affinché possa risolversi ponendo fine alla corrente situazione di iniquità.

2. Informazioni dettagliate

2.1. Quanto dura la DIS-COLL?

La DIS-COLL ha durata variabile ed è corrisposta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione, accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro fino al predetto evento.

Ai fini della durata, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi (art. 15, comma 6, del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22) [v. anche **FAQ 4**].

2.2. A quanto ammonta la DIS-COLL e quali sono gli indici di riferimento per il calcolo del suo importo?

“L'importo mensile della DIS-COLL, rapportato al reddito medio mensile percepito durante il periodo di contribuzione, è pari al 75% dello stesso reddito. Ciò nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore all'importo annualmente rivalutato e definito sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore, la DIS-COLL è pari al 75% del predetto importo, incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e l'importo stabilito. La DIS-COLL non può in ogni caso superare un importo massimo annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente”(Art. 15, comma 4, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22).

In riferimento all'anno 2019 la Circolare INPS, 25 gennaio 2019, n. 5, punto n. 6 indica che: “*Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2015, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27/04/2015, a **1.221,44 €** per il 2019. L'importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2019, **1.328,76 €**”.*

2.2.1 Esempi di calcolo:

Esempio n. 1: Dottorato del XXXII ciclo con reddito medio mensile uguale o inferiore a 1.221,44 € (retribuzione di riferimento 2019).

Il reddito medio mensile su cui calcolare la DIS-COLL si ottiene sottraendo dal lordo annuale (15.343,28€, quota contributiva a carico dell'ente erogante già sottratta) l'aliquota INPS a carico del dottorando (1571,15€ pari al 10,24%, quindi $15.343,28€ - 1571,15€ = 13771,15€$), e dividendo il risultato per i 12 mesi dell'anno ($13771,15€/12$ mesi = 1147,67€). Si ottiene in tal modo la cifra di 1147,67€, inferiore al limite di 1.221,44 €.

La prestazione DIS-COLL sarebbe pertanto pari a $1147,67€ \times 0,75 = 860,75€$ per i primi tre mesi. Tale importo si riduce del 3% al 4° mese: $860,75 - 3\% = 834,93€$. Al 5° mese l'importo si riduce ancora del 3%, e risulterebbe quindi pari a 809,105€.

Esempio n. 2: Dottorato o assegno di ricerca con reddito medio mensile maggiore di 1.221,44 € (retribuzione di riferimento 2019).

Si ipotizzi (considerando un incremento del 50% sul lordo mensile per i mesi all'estero) una corresponsione del lordo annuale complessivo è di 19.179,1€ (quota contributiva a carico dell'ente erogante già sottratta) al quale si sottrae l'aliquota INPS a carico del dottorando (1.963,94 €, pari al 10,24%). Dividendo quindi per le 12 mensilità annuali, si ottiene un compenso mensile pari a 1.434,60€, superiore al limite di 1.221,44 €.

Per i primi tre mesi il calcolo della prestazione mensile risulterà quindi pari al 75% del reddito della retribuzione di riferimento dell'anno 2019 al quale andrà a sommarsi il 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il suddetto reddito: $(1.221,44€ \times 0,75) + (1.434,60€ - 1.221,44€) \times 0,25 = 916,08€ + 53,29€ = 969,37€$.

Per i successivi mesi l'importo si riduce del 3% al mese a partire dal 1° giorno del 4° mese. Gli importi mensili saranno rispettivamente per il 4° mese $969,37€ - 3\% = 940,29€$, per il 5° mese $940,29€ - 3\% = 912,08€$, per finire con l'importo del 6° e ultimo mese di contribuzione pari a $912,08€ - 3\% = 884,72€$.

La prestazione DIS-COLL sarebbe pari a $1147,67 \times (0,75) = 860,75€$ per i primi tre mesi. Tale importo si riduce del 3% al 4° mese: $860,75 - 3\% = 834,93€$.

Al 5° mese l'importo si riduce ancora del 3%, e risulterebbe pari a 809,105€.

Al 6° mese, dopo un'ultima riduzione del 3%, al dottorando spetterebbero 783,28€.

Si consideri inoltre che l'incremento del 50% della borsa per i mesi di studio all'estero contribuisce al reddito medio imponibile ai fini della DIS-COLL [v. anche [FAQ 5](#)].

2.3. Come viene corrisposta la DIS-COLL?

L'indennità di disoccupazione DIS-COLL può essere corrisposta tramite una delle seguenti modalità:

1. C/C bancario o postale;
2. libretto di risparmio o carta prepagata con IBAN;
3. bonifico domiciliato presso Poste Italiane,
4. allo sportello di un ufficio postale di residenza o di domicilio.

Al fine di conseguire l'accredito della DIS-COLL su conto corrente, libretto o carta prepagata dotata di IBAN, la relativa domanda dovrà essere corredata dal modulo SR163 per la certificazione dell'IBAN.

La compilazione del modulo SR163 è semplice, e si può effettuare sia tramite computer, con programmi quali Adobe Acrobat, sia con riempimento a mano. È possibile scaricare il modulo direttamente dal portale INPS. La procedura per la compilazione è la seguente:

1. nella prima parte vanno indicati i propri dati anagrafici;
2. successivamente va indicato il tipo di prestazione a cui si riferisce (DIS-COLL a pagamento diretto INPS ecc.);
3. va scelta la modalità di pagamento, ovvero tramite ufficio postale o con accredito su C/C bancario o postale, libretto postale e carta prepagata con IBAN;
4. se il pagamento scelto sarà l'accredito su c/c bancario o postale, libretto postale e carta prepagata con IBAN si dovrà compilare anche la parte seguente, in cui va indicato l'IBAN;
5. il documento va quindi stampato e portato direttamente:
 - presso la banca, per conti correnti e carte prepagate bancarie;
 - presso le Poste, per conti correnti, libretti e carte prepagate postali dotate di IBAN;
6. il funzionario dovrà quindi validare l'IBAN con firma e timbro;
7. a questo punto, il modulo SR163 andrà sottoscritto e datato.

Il modulo SR163, correttamente compilato e firmato, può essere consegnato all'ufficio INPS competente (indicato nella domanda della DIS-COLL alla schermata 4). La consegna può essere effettuata direttamente allo sportello o via e-mail o PEC.

Al fine di conseguire l'accredito della DIS-COLL tramite bonifico domiciliato, occorrerà richiedere i bollettini all'INPS, che arriveranno tramite posta presso la propria residenza.

Presentando i bollettini sarà possibile ritirare l'importo mensile della DIS-COLL solo presso gli uffici postali della propria zona di residenza (ovvero con lo stesso CAP).

2.4. Che cos'è la "Dichiarazione di Immediata Disponibilità" (DID)?

La dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) è un documento che il lavoratore disoccupato (v. art. 19, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150) deve sottoscrivere al fine di poter fruire degli ammortizzatori sociali previsti, inclusa l'indennità DIS-COLL.

La sottoscrizione della DID è obbligatoria. La sottoscrizione del documento è infatti necessaria sia al fine di conseguire il pagamento dell'indennità spettante sia al fine dell'inserimento del lavoratore inoccupato nel programma di politica attiva del lavoro (v. art. 20, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150).

Con riguardo all'indennità DIS-COLL, la domanda di indennità presentata dall'interessato all'INPS equivale alla DID, e sarà quindi lo stesso ente previdenziale a curarne la trasmissione all'ANPAL (v. art. 21, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150). In ogni caso, successivamente alla presentazione della domanda di indennità DIS-COLL, il lavoratore inoccupato è tenuto a contattare il centro per l'impiego entro i successivi 15 gg ai fini della stipula del "patto di servizio personalizzato" (v. art. 20, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150).

2.5. La DIS-COLL è cumulabile con altri redditi?

Secondo l'Art. 15, comma 10, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22: "L'erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell'articolo 1, comma, 2 lettera g), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni. Con il decreto legislativo previsto all'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo".

La DIS-COLL non risulta compatibile con i redditi derivanti da contratti di lavoro subordinati. L'art. 15, comma 11, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 indica che "*in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni il lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-*

legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni. Al termine di un periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa”.

Se dunque il beneficiario dell'indennità firma un contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a cinque giorni, la prestazione è sospesa. La sospensione opera d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Al termine del periodo di sospensione la prestazione è corrisposta nuovamente per il periodo residuo spettante.

Il beneficiario di indennità DIS-COLL che intraprenda o sviluppi un'attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un'attività parasubordinata (v. art.n 15, comma 12, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22): deve comunicare all'INPS entro 30 giorni rispettivamente dall'inizio dell'attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività.

L'importo dell'indennità si riduce nei casi di svolgimento da parte del beneficiario di: attività lavorativa in forma autonoma dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda (per anno civile) pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91713:

1. 4800 € per lavoro autonomo;
2. 8000 € per lavoro parasubordinato;
3. 3000 € netti (4000 €) per attività di lavoro accessorio.

Nei primi due casi, l'indennità è ridotta di un importo pari all'80% del reddito presunto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività, autonoma o occasionale di tipo accessorio, e il termine finale di godimento dell'indennità o, se precedente, la fine dell'anno.

L'indennità DIS-COLL è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3mila euro netti (4mila euro lordi) per anno civile.

L'articolo 54 bis della legge 21 giugno 2017, n. 96 pone la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali, individuando i limiti e le modalità di svolgimento delle stesse.

In particolare, il comma 1, lettera a, del richiamato articolo 54 bis dispone che è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5000 €.

Il comma 4 del suddetto articolo 54 bis prevede, anche, che i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione.

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, il beneficiario della prestazione DIS-COLL può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5mila euro per anno civile. Entro detti limiti l'indennità DIS-COLL è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione DIS-COLL non è tenuto a comunicare all'INPS il compenso derivante dalla predetta attività.

Si richiama infine il comma 8 dell'articolo 54 bis il quale prevede, tra l'altro, che nel caso di prestatori di lavoro occasionale percettori di prestazioni di sostegno del reddito l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa a dette prestazioni gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali. A tal riguardo si precisa, tuttavia, che tale previsione non trova applicazione nella ipotesi di prestatore di lavoro occasionale percettore di indennità DIS-COLL in quanto l'articolo 15, comma 7, d.lgs. 22/2015, in materia di DIS-COLL dispone che per i periodi di fruizione di detta indennità non sono riconosciuti i contributi figurativi (circolare INPS 19 luglio 2017, n. 115).

2.6. DIS-COLL e regime fiscale

Essendo l'indennità DIS-COLL erogata in sostituzione del reddito, ai fini fiscali costituisce reddito della stessa categoria di quello perduto (v. art. 6, comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi TUIR). A ciò va aggiunto che alla DIS-COLL sono riconosciute le detrazioni fiscali (v. artt. 12 e 13 del Tuir). L'Inps, in qualità di sostituto di imposta, opererà a titolo di indennità le ritenute IRPEF sulle somme erogate, rilasciando la relativa documentazione fiscale (modello CU).

La conoscenza di queste condizioni risulta molto rilevante e pertanto da considerare qualora, terminata la ricezione dell'indennità di disoccupazione facesse seguito la stipula di un successivo contratto di lavoro dipendente, onde tenere sotto controllo l'ammontare dell'imposta lorda applicata al reddito annuale complessivo derivante dalle aliquote per scaglioni di reddito (v. art. 11 del TIUR).

3. Come fare la domanda

3.1. Quando posso fare domanda?

La domanda per la DIS-COLL va presentata entro il termine di 68 giorni dalla data di conclusione del dottorato o della cessazione del contratto di assegno di ricerca [v. anche **FAQ 6**]. Poiché il pagamento mensile delle borse di dottorato e degli assegni di ricerca è posticipato, il conteggio dei giorni utili per la presentazione della domanda parte circa un mese prima della data di ricezione dell'ultima retribuzione.

La domanda va presentata presso l'INPS, in via telematica o agli sportelli preposti.

Poiché il diritto alla percezione dell'indennità DIS-COLL si configura a partire dal momento in cui la relativa domanda viene inoltrata all'ufficio competente, dalla cessazione del rapporto di lavoro è preferibile avviare la pratica immediatamente, onde ridurre i tempi di attesa necessari all'iter di accettazione della domanda e conseguente invio del primo importo. Il conteggio del periodo di erogazione dell'indennità DIS-COLL ha luogo a partire dall'ottavo giorno di disoccupazione.

3.1.1. Richiesta DIS-COLL in caso di maternità o degenza ospedaliera

L'INPS ha a più riprese affrontato con atti di indirizzo (Circolare INPS, 27 aprile 2015, n. 83 e Circolare INPS, 19 luglio 2017, n. 115) ipotesi concernenti la decorrenza del termine di presentazione della domanda di indennità DIS-COLL e di decorrenza delle relative prestazioni, qualora l'evento-disoccupazione si intersechi con un evento-maternità o di degenza ospedaliera, quando indennizzabili.

Con riguardo alla decorrenza del termine di presentazione della domanda di indennità DIS-COLL, se l'evento-maternità o degenza ospedaliera si verifica durante il rapporto di collaborazione, che successivamente cessa, il termine di 68 gg per la presentazione della domanda di indennità DIS-COLL decorre dalla data in cui termina il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati. Per altro verso, se l'evento-maternità o degenza ospedaliera interviene nei 68 giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di collaborazione, il termine di presentazione della domanda resta sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento-maternità o degenza ospedaliera indennizzabili, per poi tornare a decorrere al termine di tali eventi.

Con riguardo alla decorrenza del termine di erogazione dell'indennità di DIS-COLL, in caso di evento-maternità o degenza ospedaliera, l'indennità viene erogata dall'ottavo giorno successivo al termine dell'evento oppure dal giorno successivo alla presentazione della domanda, nel caso in cui essa sia presentata successivamente alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera.

N.B. Nel caso in cui la malattia del soggetto si protragga oltre il termine del rapporto di collaborazione oppure insorga dopo la sua cessazione, non si determinano né slittamento, né sospensione del termine di presentazione della domanda di indennità; e tanto meno si producono effetti sulla decorrenza del termine di erogazione dell'indennità (v. ancora Circolare INPS, 27 aprile 2015, n. 83 e Circolare INPS, 19 luglio 2017, n. 115).

3.2. Dove posso fare domanda?

È possibile presentare domanda per l'indennità DIS-COLL presso:

1. la piattaforma online dell'INPS;
2. gli uffici INPS preposti;
3. i CAF e i patronati sindacali, in particolare l'INCA-CGIL, che negli anni ha maturato una grande esperienza al riguardo.

3.3. Come si fa la domanda *online*?

Per utilizzare questa modalità di presentazione della domanda, è indispensabile essere registrati presso il sito INPS e in possesso del "PIN dispositivo". La procedura di richiesta del PIN richiede alcuni giorni, ed è pertanto consigliabile provvedere con congruo anticipo rispetto alla presentazione della domanda. In alternativa si può accedere alla domanda esibendo le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale):

Ai fini della compilazione della domanda online, è necessario accedere al "servizio DIS-COLL" presente del sito internet dell'INPS. Tale servizio è indicato nella sezione "Prestazioni e servizi".

Nelle pagine che seguiranno, saranno descritti nel dettaglio i vari passaggi necessari alla presentazione della domanda online.



Al momento della presentazione della domanda, è raccomandabile aver già compilato il modulo SR163, in modo da poterlo inoltrare simultaneamente alla domanda all'Ufficio INPS di pertinenza.

Procedendo in maniera autonoma nella compilazione della domanda, si incontreranno le seguenti schermate:

◀ Sportello Virtuale per i servizi di Informazione e Richiesta di Prestazioni ▶

Servizi Online	Sportello Virtuale per i Servizi di Informazione e Richiesta di Prestazioni
<p>Informazioni</p> <p>▶ NASpI</p> <p>DIS-COLL</p> <p>▶ ASDI</p> <p>▶ ASpI, disoccupazione, mobilità e trattamento speciale edilizia</p> <p>▶ Disoccupazione e/o ANF agricola</p> <p>Maternità</p> <p>Assegno di natalità -Bonus Bebè</p> <p>Bonus Infanzia: domanda per il contributo asilo e voucher baby sitting</p> <p>▶ Disabilità</p>	<p>Benvenuta</p> <p>Questo servizio fornisce un supporto informatico per le richieste di prestazioni a sostegno del reddito. Si tratta di uno strumento utile e di facile impiego per supportare interventi di assistenza economica diretta sia ai singoli che ai nuclei familiari per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. garantire le risorse economiche necessarie al soddisfacimento dei bisogni fondamentali delle persone che si trovino in temporanea situazione di emergenza; 2. dare un supporto economico alle famiglie. <p>Il menù a sinistra consente principalmente di inviare la domanda della prestazione di proprio interesse. Per velocizzare la compilazione la invitiamo a procurarsi la documentazione e le informazioni utili alla prestazione desiderata.</p> <p>Sono inoltre presenti servizi di utilità a carattere generico, quali la consultazione e la stampa dell'estratto contributivo, la verifica dei pagamenti dell'Istituto in proprio favore e la compilazione di un questionario di gradimento e invio suggerimenti per migliorare il servizio.</p>

All'interno dello "Sportello Virtuale" si accede alla pagina dedicata alla domanda per la DIS-COLL. La sezione è raggiungibile dal menu "Servizi Online", cliccando su "DIS-COLL" e quindi su "Invio Domanda".

Sportello Virtuale per i servizi di Informazione e Richiesta di Prestazioni

Servizi OnLine...

- ▼ DIS-COLL
 - Informazioni
 - [Invio domanda](#)
 - Consultazione domande
 - Comunicazione domanda
- Altri servizi
- Uscita
- Contatti**
Per segnalare malfunzionamenti e anomalie del servizio rivolgersi a:
803164 **06164164**

Scarica il Manuale Utente

Invio Domanda DIS-COLL

DIS-COLL

Cognome		Nome	
Codice Fiscale			
Stato Civile	NON NOTO	Cognome Acquisito	
Data di Nascita		Sesso	
Comune di Nascita	Non disponibile	Provincia	Non disponibile
Stato		Cittadinanza	Non disponibile

Per modificare l'indirizzo di residenza utilizzare la funzione esterna [variazione dell'indirizzo di residenza](#) presente nei Servizi per l'utente Cittadino.

DIS-COLL

Tipo Indirizzo	
Indirizzo	N. Civico
Cap	
Comune	
Frazione	
Stato	

Vuole utilizzare questo indirizzo per ricevere comunicazioni e pagamenti? SI NO

AVANTI

Dalla sezione “Anagrafica generale” è quindi necessario cliccare su “Avanti”.

Sportello Virtuale per i servizi di Informazione e Richiesta di Prestazioni

Servizi OnLine...

- ▼ DIS-COLL
 - Informazioni
 - [Invio domanda](#)
 - Consultazione domande
 - Comunicazione domanda
- Altri servizi
- Uscita
- Contatti**
Per segnalare malfunzionamenti e anomalie del servizio rivolgersi a:
803164 **06164164**

Scarica il Manuale Utente

Invio Domanda DIS-COLL

Ricerca datore di lavoro

Note:
I campi contrassegnati con * sono obbligatori
Compilare almeno uno dei campi contrassegnati con **

Tipo Ricerca *	Codice Fiscale	
Codice Fiscale *	80007010376	RICERCA

INDIETRO

AVANTI

Viene quindi richiesto il codice fiscale (CF) del datore di lavoro ovvero dell'Università in cui si è svolto il dottorato o l'assegno di ricerca.

La ricerca del datore di lavoro può avvenire mediante codice fiscale (CF).

Il dato è reperibile dalla schermata “Riepilogo Contributi”, nella sezione relativa alla propria posizione contributiva. In questa guida, nel paragrafo relativo alla posizione contributiva, è presente una descrizione dettagliata dei passaggi necessari al recupero di questi dati.

Sportello Virtuale per i servizi di Informazione e Richiesta di Prestazioni

Servizi OnLine...

- DIS-COLL
 - Informazioni
 - Invio domanda**
 - Consultazione domande
 - Comunicazione domanda
- Altri servizi
- Uscita

Contatti
Per segnalare malfunzionamenti e anomalie del servizio rivolgersi a:

803164 06164164

Invio Domanda DIS-COLL [Scarica il Manuale Utente](#)

Note:
I campi contrassegnati con * sono obbligatori
Compilare almeno uno dei campi contrassegnati con **

Ricerca datore di lavoro

Tipo Ricerca *

Codice Fiscale *

Modifica dei dati dell'ultimo rapporto lavorativo

Matricola Azienda

CF Azienda

Ragione sociale azienda / datore *

Inizio rapporto lavorativo * (gg/mm/aaaa)

Fine rapporto lavorativo * (gg/mm/aaaa)

Motivo Cessazione *

Nella precedente schermata, abbiamo riportato a titolo di esempio i dati che verrebbero inseriti da un dottorando del XXX ciclo dell'Università di Bologna.

Inizio rapporto lavorativo: 01/11/2014

Fine rapporto lavorativo: 31/10/2017

Motivo Cessazione: FINE CONTRATTO

Sportello Virtuale per i servizi di Informazione e Richiesta di Prestazioni

Servizi OnLine...

- DIS-COLL
 - Informazioni
 - Invio domanda**
 - Consultazione domande
 - Comunicazione domanda
- Altri servizi
- Uscita

Contatti
Per segnalare malfunzionamenti e anomalie del servizio rivolgersi a:

803164 06164164

Invio Domanda DIS-COLL [Scarica il Manuale Utente](#)

Note:
L'indirizzo e-mail e/o il numero di cellulare potranno essere utilizzati per comunicazioni inerenti la domanda di prestazione. In particolare il numero di cellulare sarà utilizzato per comunicazioni automatiche tramite sms.

Note

- E' obbligatorio fornire almeno una tra le informazioni contrassegnate da (**)
- I dati contrassegnati con (*) sono obbligatori

Domanda di indennità di disoccupazione DIS-COLL

All'ufficio INPS di *

Nome Cognome

Codice Fiscale Nato/a

A Stato

Cittadinanza

Domiciliato in Stato

Indirizzo CAP

Telefono ** (prefisso / numero)

Cellulare **

Indirizzo E-Mail **

Titolo di Studio *

Qualifica / Categoria *

Ricevi notifiche sullo stato di avanzamento via E-mail

Ricevi notifiche sullo stato di avanzamento via SMS

Nell'ultima schermata, si richiede di compilare semplici dati anagrafici, necessari all'evasione della pratica. Consigliamo di spuntare le caselle relative alla notifica per essere immediatamente aggiornati su tutti i passaggi relativi alla propria pratica.

3.4. Come si consegna la domanda?

Qualora si opti per una soluzione presenziale, la domanda va consegnata allegando il modulo SR163, correttamente compilato e firmato.

In caso di domanda *online* è sufficiente compilare il modulo SR163 e allegarlo alla domanda. [v. anche **FAQ 7**].

Si consideri inoltre che il disoccupato che abbia presentato domanda di indennità DIS-COLL *online* è tenuto comunque a contattare il centro per l'impiego competente entro i successivi quindici giorni, ai fini della stipula del "patto di servizio personalizzato".

3.5. Dove controllo la mia situazione contributiva?

Le informazioni sulla propria situazione contributiva sono reperibili online presso il portale INPS.

In particolare, la propria situazione previdenziale è reperibile al Servizio INPS denominato "Fascicolo Previdenziale del Cittadino". All'interno di questo fascicolo, è quindi possibile visualizzare il proprio estratto conto assieme all'effettivo calcolo delle mensilità versate. Il servizio estratto conto è reperibile nel menù a sinistra, cliccando su "posizione assicurativa" e quindi su "estratto conto".

MENU

- Stampa
- Help
- Comunicazioni Telematiche
- Anagrafica Dettaglio
- Cessione Dipendenti Pubblici
- Domande Presentate
- Posizione Assicurativa
- Estratto Conto
- INPS Dipendenti Pubblici
- Segnalazioni Contributive
- Cessione Separata
- Dom. Rimborsa Contrib. C.S.
- Estratto Conto Integrato
- Estratto Sport Spettacolo
- Previdenzioni
- Invaldità Civile
- Data indicazione domanda gestione
- D.21/09/2013 Rich.Detr.Ass.Estero
- Taga Risponde
- Modello
- Cessione Quinto
- Cassetto Postale

INPS
Istituto Nazionale per lo Sviluppo Previdenziale

Estratto Conto Parasubordinati
emesso il 25/10/2017

Anno solare	Reddito imponibile	Descrizione contributiva	Tipo di attività / contribuzione	Contributi versati	Montante contributivo
2014		ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLO	Attività di collaborazione		20,72
2015		ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLO	Attività di collaborazione		31,72
2016	15.444,00	ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLO	Attività di collaborazione	4.898,88	31,72
2017	2.274,00	ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLO	Attività di collaborazione	793,66	33,23
2017	8.622,00	ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLO	Attività di collaborazione	2.921,14	33,73

Avvertenza
Il presente estratto conto elenca i periodi contributivi utili alle persone registrate attualmente negli archivi Inps della Gestione Separata (lavoro parasubordinato); se ha bisogno di verificare il raggiungimento dei requisiti per la pensione deve comunque rivolgersi agli Uffici dell'Inps o ad un Ente di patronato.

Regolazioni personalizzate e/o pratiche in corso

- iscritte alla Gestione Separata dal 14/10/2013.

Montante parasubordinati

Cliccando su "Montante Parasubordinati", è possibile visualizzare le mensilità contributive versate. Il calcolo non sarà aggiornato con i versamenti del corrente anno contributivo, e sarà quindi necessario fare riferimento al reddito imponibile degli anni precedenti e ai rispettivi contributi versati.

MENU'

- Stampa
- Help
- Comunicazioni Telematiche
- Anagrafica Dettaglio
- Gestione Dipendenti Pubblici
- Domande Presentate
- Posizione Assicurativa
- Estratto Conto
- RVPA Dipendenti Pubblici
- Segnalazioni Contributive
- Gestione Separata
- Dom. Rimborso Contrib. G.S.
- Estratto Conto Integrato
- Estratto Sport Spettacolo
- Prestazioni
- Invalidi/ Civile
- Detr.Unificate domanda gestione
- D.21/09/2015 Rich.Detr.Res.Estero
- Inps Risponde
- Modelli
- Cessione Quinto
- Cassetta Postale

INPS
Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura delle Dipendenze

ESTRATTO CONTO DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO
GESTIONE PARASUBORDINATI
AL 31/12/2016
EMESSO IL 25/10/2017

Agli assicurati iscritti alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati la pensione, in relazione ai versamenti fatti, viene calcolata esclusivamente con il sistema contributivo. Il seguente prospetto riporta nella colonna "contributi del anno" i contributi utili ai fini pensionistici, che si differenziano da quelli effettivamente versati perché moltiplicati applicando l'aliquota di computo. Nella colonna "montante contributivo" sono riportati i contributi accumulati anno per anno, successivi a quello della prima registrazione, con i contributi del anno sommati ai valori risultanti dai contributi degli anni precedenti, per cui l'ultima registrazione rappresenta il totale del "montante contributivo" relativamente ai contributi indicati nel prospetto. Gli importi sono espressi in Euro.

Anno	Tipo di attività / contribuzione	Distribuzione imputabile a Dreddito	Mesi	Contributi dell'anno	Montante contributivo	Note
2014	Attività di collaborazione	2.874,00	2	804,72	804,72	
2015	Attività di collaborazione	13.643,00	10	4.092,90	4.901,69	
2016	Attività di collaborazione	25.444,00	11	4.896,83	9.805,52	

Come si calcola la pensione annua con il "sistema contributivo"

L'importo della pensione annua di diritto applicando al montante complessivo i seguenti coefficienti di trasformazione in base all'età: 57 anni 4,24%; 58 anni 4,23%; 59 anni 4,22%; 60 anni 4,20%; 61 anni 4,17%; 62 anni 4,15%; 63 anni 4,12%; 64 anni 4,09%; 65 a 70 anni 4,02%; 71 anni 3,97%; 72 anni 3,92%; 73 anni 3,87%; 74 anni 3,82%; 75 anni 3,77%; 76 anni 3,72%; 77 anni 3,67%; 78 anni 3,62%; 79 anni 3,57%; 80 anni 3,52%; 81 anni 3,47%; 82 anni 3,42%; 83 anni 3,37%; 84 anni 3,32%; 85 anni 3,27%; 86 anni 3,22%; 87 anni 3,17%; 88 anni 3,12%; 89 anni 3,07%; 90 anni 3,02%; 91 anni 2,97%; 92 anni 2,92%; 93 anni 2,87%; 94 anni 2,82%; 95 anni 2,77%; 96 anni 2,72%; 97 anni 2,67%; 98 anni 2,62%; 99 anni 2,57%; 100 anni 2,52%.

CRITERI DI VISUALIZZAZIONE

Colonna di Ordinamento: Anno competenza
Tipologia di Ordinamento: Decrescente
Valuta in: Euro / Lire

RIEPILOGO CONTRIBUTI

Anno competenza	Imponibile [euro]	Contributi Versati [euro]	Eccedenza [euro]	Rimborso/Compensazioni [euro]	Contributo IVS [euro]	Mesi utili	Periodi non Accreditati	Segnalazione
2017	10.896,00		0,00	0,00	3.498,34	8	SI	
2016			0,00	0,00		11		
2015			0,00	0,00		10		
2014			0,00	0,00		2		

Indietro | Contributi Accreditati | Contributi da Verificare

All'interno del fascicolo, è anche possibile accedere alla sezione dedicata alla "Gestione Separata"; sezione che permette di consultare l'estratto contributivo. La sezione è raggiungibile dal menu, cliccando su "Posizione Assicurativa", e quindi su "Gestione Separata".

La consultazione è possibile mediante la schermata "riepilogo contributi", organizzata per anni.

MENU'

- Stampa
- Help
- Comunicazioni Telematiche
- Anagrafica Dettaglio
- Gestione Dipendenti Pubblici
- Domande Presentate
- Posizione Assicurativa
- Estratto Conto
- RVPA Dipendenti Pubblici
- Segnalazioni Contributive
- Gestione Separata
- Dom. Rimborso Contrib. G.S.
- Estratto Conto Integrato
- Estratto Sport Spettacolo
- Prestazioni
- Invalidi/ Civile
- Detr.Unificate domanda gestione
- D.21/09/2015 Rich.Detr.Res.Estero
- Inps Risponde
- Modelli
- Cessione Quinto
- Cassetta Postale

Estratto Contributivo Gestione Separata

Consultazione Estratto Contributivo della Gestione Separata

Dati relativi al Contribuente

CODICE FISCALE

COGNOME

NOME

INDIRIZZO

DATA INIZIO ATTIVITÀ

RIEPILOGO CONTRIBUTI | **CONTRIBUTI ACCREDITATI** | **CONTRIBUTI DA VERIFICARE**

CRITERI DI VISUALIZZAZIONE

Colonna di Ordinamento: Anno competenza
Tipologia di Ordinamento: Decrescente
Valuta in: Euro / Lire

RIEPILOGO CONTRIBUTI

Anno competenza	Imponibile [euro]	Contributi Versati [euro]	Eccedenza [euro]	Rimborso/Compensazioni [euro]	Contributo IVS [euro]	Mesi utili	Periodi non Accreditati	Segnalazione
2017	10.896,00		0,00	0,00	3.498,34	8	SI	
2016			0,00	0,00		11		
2015			0,00	0,00		10		
2014			0,00	0,00		2		

Indietro | Contributi Accreditati | Contributi da Verificare

Cliccando sull'anno, è inoltre possibile acquisire informazioni dettagliate con riguardo a specifiche annualità contributive.

MENU

- Stampa
- Help
- Comunicazioni telematiche
- Anagrafica Dettaglio
- Cessione Dipendenti Pubblici
- Domanda Presentata
- Posizione Assicurativa
- Estretto Conto
- Borsa Dipendenti Pubblici
- Segnalazioni Contributive
- Gestione Separata
- Dom. Rimbors. Contrib. G.S.
- Estretto Conto Integrato
- Estretto Sport Spettacolo
- Previdenzioni
- Invalidi Civile
- Detr./invalidi domanda gestione
- D.21/99/2015 Rich.Detr. Ass.Estero
- Inps Regionale
- Hudell
- Cessione Quinta
- Cassetta Postale

Ulteriori Dettagli

DETTAGLI REPERIOLO CONTRIBUTI - ANNO 2017

Tipo Versamento	Mese/Anno Pagamento Complesso	Imponibile [euro]	Aliquota	Contributo Dovuto Versato [euro]	Importo Rimborsato/Comp. [euro]	Tipo Rapporto	Codice Fiscale Committente	Descrizione Committente
EMENS	06/2017	1.137,00	33,23 %	377,83	0,00	DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO. BORSA DI STUDIO EROGATA DA MIUR	80007010376	ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
EMENS	07/2017	1.137,00	33,23 %	377,83	0,00	DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO. BORSA DI STUDIO EROGATA DA MIUR	80007010376	ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
EMENS	06/2017	1.137,00	32,72 %	372,03	0,00	DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO. BORSA DI STUDIO EROGATA DA MIUR	80007010376	ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
EMENS	05/2017	1.137,00	32,72 %	372,03	0,00	DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO. BORSA DI STUDIO EROGATA DA MIUR	80007010376	ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
EMENS	04/2017	1.137,00	32,72 %	372,03	0,00	DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO. BORSA DI STUDIO EROGATA DA MIUR	80007010376	ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
EMENS	03/2017	1.137,00	32,72 %	372,03	0,00	DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO. BORSA DI STUDIO EROGATA DA MIUR	80007010376	ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
EMENS	02/2017	1.137,00	32,72 %	372,03	0,00	DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO. BORSA DI STUDIO EROGATA DA MIUR	80007010376	ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
EMENS	01/2017	1.137,00	32,72 %	372,03	0,00	DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO. BORSA DI STUDIO EROGATA DA MIUR	80007010376	ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Nella schermata precedente, abbiamo riportato a titolo di esempio i contributi versati in “Gestione Separata” da un dottorando dell’Università di Bologna.

4. Problematiche successive alla presentazione della domanda

Come preannunciato, la sostanziale novità della seconda edizione della guida ADI alla DIS-COLL rappresenta un approfondimento delle problematiche riscontrate successivamente alla presentazione della domanda.

In alcuni casi, queste difficoltà hanno generato un senso di smarrimento nei richiedenti con conseguente rinuncia alla richiesta dell’indennità spettante. ADI, attraverso la guida, intende fare chiarezza su questi aspetti, fornendo riferimenti precisi su come agire nel caso di problematiche. I paragrafi successivi presenteranno le casistiche maggiormente frequenti di rigetto erroneo della domanda. Le informazioni seguenti derivano da esperienze reali raccolte da ADI tramite le sedi locali e lo sportello nazionale (sportello.adi@dottorato.it).

4.1. Il modello UNILAV

Fra i problemi riscontrati nell’accoglimento della domanda di indennità DIS-COLL ricorre molto spesso il rigetto della domanda da parte dell’INPS per mancanza del cosiddetto modulo UNILAV. Tale modulo rappresenta una certificazione mediante cui l’università è tenuta a dichiarare all’INPS la cessazione del rapporto con lavoratori subordinati o autonomi, anche nella modalità a progetto (v. art. 9-bis, comma 2, d.l. 1° ottobre 1996, n. 510). Come tuttavia chiarito dall’ Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni (UPPA),

“relativamente alle borse di studio universitarie per attività di ricerca, di cui alla legge n. 398 del 1989 e all’articolo 79 del D.P.R. n. 382 del 1980, poiché le medesime non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali sono escluse dalle comunicazioni obbligatorie” (v. nota circolare UPPA, 22 maggio 2008, n. 33, punto n. 2, lett. f). Pertanto, **l’università non è tenuta a inoltrare all’INPS il modulo UNILAV relativamente alla cessazione del rapporto con il dottore di ricerca titolare di borsa**; il rigetto della domanda di indennità DIS-COLL da parte dell’INPS per mancanza del modulo UNILAV deve considerarsi illegittimo [v. anche **FAQ 8**].

Diversamente, con riguardo alla cessazione del rapporto fra università e assegnista di ricerca, l’ateneo è tenuto a inoltrare all’INPS il modulo UNILAV e tale modulo rappresenta una condizione necessaria all’accoglimento della domanda di indennità DIS-COLL.

4.2. Certificazione interruzione del rapporto lavorativo

Nonostante non sia necessario l’inoltro da parte dell’università del modulo UNILAV ai fini dell’accoglimento da parte dell’INPS della domanda di indennità DIS-COLL presentata dal dottore di ricerca titolare di borsa o dall’assegnista, è comunque possibile che l’ente previdenziale richieda un’attestazione dell’avvenuta cessazione del rapporto con l’ateneo. Si tratta di un’attestazione che il richiedente può rilasciare in autonomia, avvalendosi dell’autocertificazione (es. allegando bando concorsuale di ingresso e ultimo cedolino) oppure richiedendo agli uffici universitari un’attestazione in carta libera che dia atto della conclusione del rapporto [v. anche **FAQ 9**].

4.3. Altre richieste illegittime: l’iscrizione alla gestione separata dell’INPS

Fra i problemi riscontrati nell’accoglimento della domanda di indennità DIS-COLL, ricorre molto spesso l’ipotesi in cui l’INPS domandi al richiedente l’attestazione dell’iscrizione alla gestione separata. L’iscrizione alla gestione separata rappresenta tuttavia un’attività di diretta competenza dell’ente previdenziale; e, in quanto tale, le relative informazioni sono a disposizione dell’ente stesso, che deve provvedere alla loro acquisizione, senza formulare domande di attestazione al richiedente [v. anche **FAQ 10**].

4.4. Problematiche relative alle tempistiche

Una volta portata a termine la compilazione della domanda, anche attraverso l'ausilio del patronato o direttamente presso gli uffici INPS (è preferibile, in entrambi i casi, richiedere estremi e attestazione della richiesta), e aver verificato sul portale INPS la regolare attivazione della propria pratica, possono comunque verificarsi ritardi nell'erogazione dell'indennità DIS-COLL, e ciò anche al punto da far sorgere il dubbio che la relativa procedura possa avere incontrato problemi. I tempi di erogazione dell'indennità DIS-COLL non sono purtroppo stabiliti in maniera perentoria, e possono variare a seconda dell'ufficio competente. Consigliamo dunque di tenere sempre sotto controllo le informazioni relative allo stato della propria pratica sul portale INPS, eventualmente sollecitando gli uffici al disbrigo della stessa [v. anche **FAQ 11**].

4.5. Problematiche relative al pagamento

Come indicato nella sezione 2.3 l'indennità di disoccupazione DIS-COLL può essere corrisposta mediante tre possibili modalità:

1. C/C bancario o postale;
2. libretto di risparmio o carta prepagata dotata di IBAN;
3. bonifico domiciliato-Poste Italiane, presso lo sportello dell'ufficio postale del luogo di residenza o di domicilio.

Quest'ultima modalità di erogazione dell'indennità DIS-COLL presuppone la ricezione presso la propria residenza o domicilio di bollettini precompilati, necessari al ritiro dell'importo indicato presso i competenti uffici postali del luogo. A riguardo, sono stati riscontrati casi in cui i bollettini non pervengono all'indirizzo comunicato. In tale eventualità, consigliamo di recarsi direttamente presso l'ufficio INPS per ottenere direttamente la loro stampa [v. anche **FAQ 12**].

5. Cessazione (decadenza) DIS-COLL

Il beneficiario decade dall'indennità, con effetto dal verificarsi dell'evento interruttivo, nei casi di seguito elencati (v. Circolare INPS, 19 luglio 2017, n. 115, punto 3):

1. perdita dello stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

2. non regolare partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai centri per l'impiego;
3. nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni [v. anche **FAQ 13- FAQ 14**];
4. inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un'attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all'INPS entro trenta giorni, dall'inizio dell'attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività;
5. titolarità di trattamenti pensionistici diretti; acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità DIS-COLL (v. anche Circolare INPS, 26 ottobre 2011, n. 138).

6. Indennità di disoccupazione ed estero.

6.1. Italiani e dottorato all'estero

Per poter percepire l'indennità di disoccupazione, bisogna essere residenti in Italia; se si risiede all'estero, quindi, non è possibile farne richiesta. L'indennità di disoccupazione per i rimpatriati spetta invece ai cittadini italiani che abbiano lavorato all'estero (sia in Stati non convenzionati che in Stati comunitari o convenzionati in base ad accordi e convenzioni bilaterali) rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro. I requisiti per ottenerla sono:

1. essere rimpatriati entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
2. aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (la cosiddetta DID, maggiori info qui) entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.

La durata massima dell'indennità è di 180 giorni, e l'importo della prestazione è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate nell'anno di riferimento della prestazione da erogare (per l'anno in corso - 2019, circolare n. 13 del 30 gennaio 2019). La domanda può essere fatta non solo tramite patronato ma anche autonomamente in via telematica sul sito dell'INPS tramite il c.d. "pin dispositivo" (di cui ci si deve previamente dotare facendo apposita richiesta all'Istituto stesso), quindi può essere anche fatta dall'estero [v. anche **FAQ 15**].

6.2. Domanda DIS-COLL per dottorandi stranieri ed extracomunitari

Chi non risiede in Italia non può accedere all'indennità di DIS-COLL, essendo a tal fine indispensabile la titolarità di un permesso di soggiorno per finalità lavorative. Il permesso di soggiorno che garantisce al cittadino extracomunitario la frequentazione di un corso di dottorato è infatti un permesso rilasciato per finalità di studio; permesso appunto diverso da quello lavorativo, che costituisce condizione necessaria per l'accesso all'indennità di DIS-COLL.

FAQ

1 Informazioni Generali

FAQ 1 “Mesi minimi di contribuzione”

Domanda:

Nel 2018 ho lavorato per un assegno di ricerca per più di tre mesi, al quale ho poi rinunciato (a ottobre 2018) per contemporaneamente accettarne un secondo. Con il secondo assegno ho lavorato solo due mesi nel 2018 e terminerò a ottobre 2019. Nella guida ADI DIS-COLL, leggo che può essere beneficiario di indennità di disoccupazione DIS-COLL chi può far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno precedente alla data di cessazione del contratto (dunque, per il 2019, dal 1/1/2018 alla data di cessazione).

Poiché con il contratto di assegno di ricerca attuale non ho contribuito tre mesi nel 2018, ma se conto l'assegno precedente invece sì, a quale contratto devo fare riferimento?

Risposta:

In realtà, è possibile richiedere la DIS-COLL se hai almeno un mese (attraverso il DL 3 settembre 2019, n. 101 il termine dei tre mesi è stato modificato in un solo mese) di contribuzione a partire da gennaio 2018 e fino alla data di cessazione del contratto.

"L'indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. La durata massima della indennità DIS-COLL non può comunque superare i sei mesi di fruizione."

Inoltre la DIS-COLL può essere richiesta anche per periodi di contribuzione frazionata, finché i suddetti periodi non siano già stati usati per avere la DIS-COLL (ma nel tuo caso hai cessato in maniera volontaria il tuo precedente rapporto di lavoro). Dunque il tuo estratto conto contributivo segnerà da novembre 2018 fino all'ultimo giorno di fruizione dell'assegno. Potrai vantare undici mesi di contribuzione, che dovrai dividere per due. Percepirai quindi la DIS-COLL per cinque mesi e mezzo.

FAQ 2 “Dottorato senza borsa”

Domanda:

Sono un dottorando senza borsa e sono al contempo borsista di ricerca. Riporto dall' Art. 15, comma 15-bis, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22:

“A decorrere dal 1° luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento”.

Come dottorando senza borsa e al contempo borsista di ricerca non rientro ovviamente tra i dottorandi con borsa di studio; vorrei tuttavia chiedere, per scrupolo, se potrei rientrare tra i "collaboratori".

Risposta:

Purtroppo la DIS-COLL non può essere richiesta dai dottorandi senza borsa e da chiunque, pur avendo un contratto o una borsa di ricerca, non sia dottorando con borsa o assegnista di ricerca.

Per quanto riguarda i "collaboratori", infatti, con tale termine ci si riferisce esclusivamente ai "collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto", come chiarisce la [Circolare INPS n. 115 del 2017](#).

In ogni caso, sin dall'entrata in vigore della DIS-COLL, l'ADI si sta battendo attivamente per l'estensione di tale tutela a tutti i ricercatori precari, compresi quindi i borsisti di ricerca.

FAQ 3 “DIS-COLL e partita IVA”

Domanda:

Sono una dottoranda a cui è scaduta la borsa il 31 ottobre 2018.

Ho chiesto DIS-COLL rivolgendomi ad un patronato INPS locale che mi ha permesso di avviare la pratica nonostante io posseda una partita IVA, sostenendo che il reddito dovuto alla stessa (circa 400 euro per il 2018) mi dà diritto alla DIS-COLL. Tuttavia, in virtù del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, art.15, comma 1, “è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA”.

L’INPS mi ha negato la DIS-COLL proprio perché possiedo partita IVA. Vorrei capire se ci sono dei casi simili (dottorandi possessori di partita IVA non silente) che magari hanno fatto richiesta per l’altra forma di contributo previdenziale ovvero la NASpl.

Risposta:

La DIS-COLL è prevista solo per i collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata e non possessori di partita IVA.

Tale indennità è stata estesa a dottorandi e assegnisti, che si vedono aggiungere l’aliquota aggiuntiva dello 0,51% come finanziamento della DIS COLL.

I possessori di partita IVA e coloro iscritti ad altre gestioni pensionistiche (non gestione separata INPS) si vedono riconosciuta un’aliquota inferiore non comprensiva dell’addizionale DIS COLL.

Inoltre, l’INPS nel messaggio n. 74 del 2016 ha chiarito che chi è titolare di Partita IVA non può richiedere la DIS-COLL. Ne consegue che, per poter usufruire di tale indennità di disoccupazione, è necessario chiudere la partita IVA, e non solo che questa risulti inattiva.

Il dottorando, se come forma di reddito ha ricevuto solo la borsa di dottorato, può richiedere, come indennità di disoccupazione, la DIS-COLL e non la NASpl. Quest’ultima è l’ammortizzatore sociale destinato solo ai lavoratori subordinati ma, anche in questo caso, con esclusione delle partite IVA (lavoratori autonomi) e parasubordinati (es. dottorandi, assegnisti, co.co.co, co.co.pro, ecc.).

I lavoratori autonomi (partite IVA) non rientrano né nel caso della NASpl né nel caso della DIS COLL, e sono quindi esclusi da tali ammortizzatori sociali. Il dottorando con borsa di studio titolare di partita IVA, escluso dalla percezione della DIS-COLL, può comunque percepire la NASpl, poiché la percezione di tale indennità è compatibile con la percezione di borse di studio. A riguardo, occorre peraltro considerare che:

1. la disciplina della NASpl e dei relativi requisiti di accesso si trova nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;
2. l'art. 3, lett. b), dlgs. 22/2015, individua tra i requisiti per l'accesso alla NASpl tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti lo stato di disoccupazione involontario;
3. la contribuzione a cui si riferisce l'art. 3, lett. b), dlgs. 22/2015, è una contribuzione derivante da lavoro subordinato. Ed essendo il dottorato triennale, il requisito richiesto non è integrato.
4. Al ricorrere di tutti i requisiti indicati nell'art. 3, dlgs. 22/2015, la percezione della NASpl è compatibile con l'esercizio di attività lavorativa in forma autonoma tramite P. IVA.
5. I termini di compatibilità e l'ammontare delle riduzioni all'importo della NASpl sono stati da ultimo chiariti dalla Circolare INPS n. 174/2017, punto 3). In particolare, il limite del reddito annuo derivante da lavoro autonomo è fissato in euro 4.800. E la riduzione dell'importo della NASpl è prevista nella misura dell'80%.
6. Come chiarito dalla stessa Circolare INPS n. 174/2017, punto 1), la percezione della NASpl è inoltre formalmente compatibile anche con la percezione di "borse di studio" (dottorato e assegno di ricerca), ma con alcune limitazioni. L'importo del reddito derivante dalla "borsa di studio" non può eccedere gli 8.000 € annui. E se rispettata tale limitazione, l'importo della NASpl subirà comunque una riduzione. Riduzione da quantificare a cura dell'INPS, a seguito dell'istruttoria che l'ente previdenziale condurrà anche sulla base delle comunicazioni che il percettore dell'indennità è tenuto a effettuare.

2 Informazioni dettagliate

FAQ 4 “Calcolo del periodo di fruizione della DIS-COLL”

Domanda:

Quali sono i criteri per il calcolo del periodo di fruizione della DIS-COLL?

Risposta:

Il periodo va calcolato come segue:

"L'indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (nel caso di tutti i dottorandi del XXXII ciclo corrisponde dal 1° Gennaio 2018 fino all'ultimo giorno di fruizione della borsa, orientativamente la fine di Ottobre 2019). [...] La durata massima dell'indennità DIS-COLL non può comunque superare i sei mesi di fruizione."

Questo quindi vale anche per periodi di contribuzione frazionata (ad esempio fine dottorato e successivo inizio di assegno nello stesso anno solare) basta che i suddetti periodi non siano già stati usati per avere la DIS-COLL (nello stesso esempio se si richiede la DIS-COLL dopo il dottorato e prima dell'assegno, alla fine dell'assegno l'anno successivo non si può usare la frazione di dottorato come contribuzione valida per una seconda DIS-COLL).

Esempio pratico: dal 1 Gennaio 2018 al 30 Ottobre 2019 l'estratto conto contributivo (che si trova nel Cassetto Previdenziale del Cittadino del portale INPS, quindi un dato in loro possesso) segnala dodici mesi nel 2016 raggiunti grazie all'aumento del 50% del periodo estero + 8 mesi contributivi del 2017.

Quindi totale dei mesi di contribuzione (MC) accreditati nel periodo prescritto = 20 -> $20/2=10$. Siccome non si possono percepire 10 mesi di DIS-COLL, si applica il limite di sei mesi.

FAQ 5 "Calcolo dell'importo della DIS-COLL"

Domanda:

Se nel periodo di contribuzione accreditata "che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento" ho percepito un importo variabile (derivante dall'incremento del 50% dell'importo della borsa per i mesi all'estero), quali elementi devo prendere in considerazione per calcolare l'importo preciso della mia DIS-COLL?

Risposta:

La circolare riporta che:

"L'indennità DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati derivante dai rapporti di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio di cui all'art. [...] relativo all'anno civile in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno civile precedente, diviso

per il numero di “mesi di contribuzione, o frazione di essi”, ottenendo così l’importo del reddito medio mensile.”

Inoltre:

“L’indennità, rapportata al reddito medio mensile come sopra determinato, è pari al 75 per cento del suddetto reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l’anno 2019, all’importo di € 1.328,76, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura della DIS-COLL è pari al 75 per cento del predetto importo di 1.221,44 euro, incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.221,44 euro”

Esempio pratico: accedendo al cassetto previdenziale INPS, il reddito imponibile 2018 (IMP2018) è pari a 15.568,00 €+ imponibile 2017 (IMP2017) pari a 11.370,00 euro. L’imponibile 2016 è maggiorato grazie all’aumento del 50% della borsa per il periodo all’estero, mentre per il 2017 non è stato conteggiato poiché l’INPS non è ancora in possesso di questi dati. Quindi il calcolo va fatto come segue: $[(IMP2016) + (IMP2017)] / MC \rightarrow [(15.568,00) + (11.370,00)] / 20 = \mathbf{1.346.90 \text{ €}}$.

Essendo tale importo superiore alla soglia di 1.195,00 euro va calcolato sommando il 75% di 1.195,00 al 25% della differenza tra 1346,90 e 1.195,00 = $(1.195 \times 0,75) + [(1.346,90 - 1.195) \times 0,25] = 896,25 + 37,97 = 934,22 \text{ €}$. A questo importo va quindi detratta l’aliquota IRPEF del 23% per ottenere l’importo netto finale:

$934,22 - 214,87 = \mathbf{719,35 \text{ €}}$

Da ciò possiamo anche dedurre che l’aumento del 50% della borsa contribuisce al reddito medio imponibile ai fini della DIS-COLL, poiché l’importo finale va calcolato sul reddito lordo mensile utile ai fini contributivi.

3 Come fare la domanda

FAQ 6 “Scadenza termini presentazione domanda e perdita del diritto alla DIS-COLL”

Domanda:

Dopo la fine del mio dottorato (il 31 ottobre), sono rimasto presso l’Università per circa sei mesi (fino al 30 aprile 2019) con borsa di ricerca esente da Inps e IRPEF.

Dal 1 maggio 2019, terminati dunque i sei mesi di borsa di ricerca, risulterei disoccupato. Non mi è chiaro se ho o meno diritto alla disoccupazione. In caso affermativo, mi chiedo se le date da inserire di inizio e fine del rapporto lavorativo sono dunque relative alla borsa percepita durante il dottorato (novembre 2015 - ottobre 2018) oppure quelle relative alla borsa di ricerca (novembre 2018 - aprile 2019). Nel primo caso, avrei tuttavia superato il limite di sessantotto giorni dalla cessazione del contratto di lavoro entro i quali presentare la richiesta DIS-COLL mentre nel secondo caso rientrerei nei tempi. Mi chiedevo tuttavia se, avendo percepito una borsa non soggetta a contributi INPS e IRPEF durante i 6 mesi successivi all'ultima borsa di dottorato, avessi comunque diritto alla DIS-COLL.

Risposta:

Purtroppo, i borsisti di ricerca non hanno diritto alla DIS-COLL, proprio perché non versano contributi. Come scrivi, inoltre, essendo passati i sessantotto giorni dalla cessazione del dottorato, non puoi più fare domanda.

Nel caso in cui tu dovessi prendere un assegno di ricerca potresti nuovamente avere diritto alla DIS-COLL.

FAQ 7 “Come richiedere la DIS-COLL”

Domanda:

Mi trovo all'estero e sto avviando la procedura per la DIS-COLL tuttavia non mi è chiaro se, pur essendo possibile la richiesta online dal sito INPS, devo comunque rientrare in Italia per consegnare il modulo cartaceo SR163 e poi recarmii al centro impiego per la DID. Esiste un modo per evitare di rientrare in Italia, anche attraverso specifici format e/o deleghe?

Risposta:

La domanda va consegnata allegando il modulo SR163, correttamente compilato e firmato. In caso di domanda online è sufficiente allegare il modulo SR163. Infatti, la domanda, che equivale a rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID), verrà trasmessa all'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro direttamente dall'Inps. Il centro per l'impiego va contattato entro 15 giorni dalla richiesta d'indennità.

4 Problematiche successive alla presentazione della domanda

FAQ 8 “Modello UNILAV e rigetto della richiesta. Tempistiche per il ricorso”

Domanda:

Ho inoltrato la domanda online 3 giorni dopo la fine del dottorato, allegando il patto di servizio personalizzato rilasciato dall'Ufficio di Collocamento, finché poi l'INPS mi ha chiesto di inviare il modello SR163 per scegliere le modalità di pagamento e il modulo UNILAV o una copia del contratto stipulato con l'Università. Ma l'Università non stipula con i borsisti nessun contratto, né è tenuta al rilascio del modulo UNILAV, come stabilito dalla nota circolare. Ho provveduto a inoltrare all'INPS il modulo SR163, ma ho anche fatto presente che - in quanto borsista - non ero in possesso né del contratto, né del modulo UNILAV. Purtroppo la domanda DIS-COLL è stata rigettata e non posso presentarne una nuova essendo io ormai fuori i termini massimi.

Mi chiedo dunque se c'è un modo per far riaprire la mia pratica evidenziando all'INPS che i dottori di ricerca hanno diritto alla DIS-COLL ma sono esentati dall'obbligo di presentare i suddetti moduli.

Risposta:

L'Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni, soggetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare circolare UPPA, 22 maggio 2008, n. 33, punto n. 2, lett. f stabilisce che “*Relativamente alle borse di studio universitarie per attività di ricerca, di cui alla legge n.398 del 1989 e all'articolo 79 del DPR n.382 del 1980, [...] sono escluse dalle comunicazioni obbligatorie*”. L'esenzione dall'obbligo di presentazione del modulo dovrebbe essere sufficiente a far accogliere la domanda

Nel caso l'INPS abbia bocciato la domanda per la mancata presentazione del modulo UNILAV è opportuno presentare ricorso facendo riferimento alla circolare 33/2008 citata in precedenza, che può essere presentato direttamente on-line attraverso la pagina personale relativa alla prestazione o rivolgendosi all'assistenza di un CAF.

FAQ 9“Attestazione interruzione del rapporto di lavoro”

Domanda:

La domanda per la DIS-COLL mi è stata rifiutata per “mancata comunicazione dell’interruzione del rapporto lavorativo”. Cosa posso fare?

Risposta:

Se sei dottorando/a, hai appena terminato il tuo ciclo di dottorato e hai richiesto l’indennità di disoccupazione DIS-COLL nessun ufficio INPS potrà chiederti di produrre il modello UNILAV per diverse ragioni:

1. Il modello non è presentabile da singoli cittadini, ma è una comunicazione tra aziende o pubbliche amministrazioni e INPS;
2. La posizione di dottorando NON è inquadrata come contratto di lavoro co.co.co. ma come borsa di studio (DM 45/2013, art. 9, comma 1).

Il dottorando quindi non è contrattualizzato, la durata e l’importo della borsa sono stabilite per legge (DM 45/2013, art. 6, comma 1 e DM 18 giugno 2008 art. 1, fino al XXX ciclo) in 36 mesi (salvo raccordo con specializzazione medica) e importo lordo di 13.638,47 € l’anno.

Inoltre ogni Ateneo stabilisce per regolamento la data di inizio e fine di ogni dottorato attraverso apposito decreto rettorale.

È probabile che INPS voglia avere prova della cessazione della tua posizione come dottoranda presso l’università. Credo sia sufficiente inviare loro il bando e l’ultimo cedolino di pagamento, precisando che la durata del corso è triennale. In alternativa potresti chiedere agli uffici universitari una certificazione in carta libera che attesti il termine del tuo percorso dottorale.

Ti consigliamo come prima mossa di inviare tramite PEC personale una richiesta di riesame alla tua sede territoriale indicando gli articoli e le motivazioni di cui sopra (ricordati di inserire il decreto rettorale della tua università indicante il giorno esatto dell’inizio dell’anno dottorale). Se non trovassi il decreto rettorale in alternativa potresti chiedere al tuo ateneo di produrre un certificato che attesti la data di inizio e di fine del dottorato (quindi tre anni consecutivi) in modo tale da inviarlo insieme alla ricevuta della prima e dell’ultima borsa. Se la richiesta non dovesse essere accolta, dopo 30 giorni puoi fare ricorso alla sede regionale attraverso il tuo portale INPS.

FAQ 10 “Documento attestante l’iscrizione alla gestione separata”

Domanda:

Ho ricevuto una comunicazione dall'ufficio INPS che mi chiede un documento di "Iscrizione gestione separata": è previsto che l'ufficio dottorati rilasci tale documento?

Risposta:

Riguardo al rilascio dei documenti vedi le **FAQ 9** e **FAQ 10**. In ogni caso, il documento che ti è stato richiesto viene solitamente fornito dallo stesso INPS. In ogni caso si può provvedere alla stampa in maniera autonoma accedendo alla al proprio estratto conto contributivo sul sito INPS.

Per stampare il certificato di iscrizione alla gestione separata fare quanto segue:

1. andare sul link <https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?iiDServizio=2501> e accedere con le proprie credenziali;
2. visualizzare lo storico iscrizioni;
3. stampare la ricevuta di iscrizione;
4. allegare il pdf generato con protocollo telematico nella risposta all'INPS.

FAQ 11 “Tempistiche prolungate”

Domanda:

Ho presentato domanda di DIS-COLL (secondo i tempi stabiliti) alla sede INPS della mia città tramite i servizi online MyInps.

Ad oggi, dopo quattro mesi, la domanda risulta sempre "parcheggiata", nonostante due richieste di sollecito, innumerevoli telefonate e una mia visita di persona alla sede INPS.

In sostanza, sono stato sempre rassicurato circa il fatto che la mia pratica sarebbe ancora in istruttoria, e che si tratterebbe semplicemente di un ritardo dovuto al carico di lavoro della sede.

Resta il fatto che ancora non ho visto un euro... E temo che, qualora dovessero emergere problemi con la documentazione, io rischi di perdere i soldi che mi spetterebbero.

Risposta:

Se hai sbrigato tutte le pratiche nelle modalità e nei tempi previsti e hai avuto rassicurazioni dalla sede INPS di riferimento non crediamo ci siano sostanziali problemi. Ti consigliamo sempre di controllare lo stato della pratica sul portale INPS e

in caso fissare un ulteriore appuntamento. Si sono verificati casi in cui la DIS-COLL è stata liquidata nella sua interezza ad un anno dalla richiesta. Da questa esperienza abbiamo una discreta certezza che i soldi arriveranno a prescindere dai tempi biblici amministrativi.

FAQ 12 “Problematiche nel pagamento della DIS-COLL”

Domanda:

Ho fatto domanda di DIS-COLL tramite il portale INPS e ho chiesto il pagamento con bonifico domiciliato, però non mi sono arrivati i bollettini in cassetta postale. A chi mi devo rivolgere?

Risposta:

Ci sono due possibili metodi di pagamento per la DIS-COLL:

1. Bonifico domiciliato (da ritirare in ufficio postale): si può fare tutto online;
2. Versamento su conto corrente: bisogna andare di persona all'INPS con un modulo timbrato dalla propria banca che indica l'IBAN del conto, il modulo si trova sul sito dell'INPS.

Con il primo metodo si possono ritirare i soldi solo presso gli uffici postali della propria zona di residenza (ovvero con lo stesso CAP). Può capitare che i bollettini vadano persi nella spedizione. Notare che c'è un tempo massimo dopo il quale i soldi vengono rispediti dagli uffici all'INPS. Se questo capita, bisogna andare di persona all'INPS e farsi stampare direttamente i bollettini (se i soldi non sono ancora stati resi all'INPS) o farsi re-inviare i soldi (in caso contrario). Attenzione: se anche la seconda spedizione va a vuoto, si perdono definitivamente i soldi.

5 Cessazione (decadenza) DIS-COLL

FAQ 13 “Decadenza diritto DIS-COLL per successivo contratto di lavoro subordinato”

Domanda:

Ho terminato il dottorato il 31 ottobre scorso. Nel frattempo però ho avuto un contratto di supplenza a scuola di breve durata. Mi era arrivata voce che, avendo avuto un contratto dipendente di oltre cinque giorni, non avessi più diritto alla DIS-COLL. Leggendo però il sito

INPS per tale situazione si parla di sospensione e non decadenza dal beneficio; ciò che però mi lascia perplesso è che, tra i requisiti, si parla (anche nella vostra guida) di "iscrizione esclusiva alla gestione separata": ma dunque qualsiasi supplenza a scuola (anche accettata attraverso congedo per dottorato) fa decadere dal beneficio perché versa contributi nella gestione ordinaria! Non si devono dunque avere alcun tipo di contributi fuori dalla gestione separata? Mi pare piuttosto assurdo, dal momento che si parla (per i cinque giorni o più) di "lavoro subordinato" che è una dicitura generica e indica qualsiasi rapporto, non per forza un rapporto di lavoro che abbia a che fare con la gestione separata.

La mia domanda quindi è: io, alla scadenza di questa supplenza, posso fare domanda per la DIS-COLL, rientrando nei sessantotto giorni dopo la fine del dottorato, oppure no?

Risposta:

Stando alla circolare Inps, non si può richiedere la DIS-COLL poiché dopo la borsa, con la quale si versano i contributi in gestione separata, hai fatto supplenza per più di cinque giorni.

La supplenza è difatti un contratto subordinato.

Sarebbe stato diverso se avessi avuto un contratto subordinato durante il dottorato. In quel caso non ti sarebbero stati conteggiati per i calcoli dell'indennità i mesi nei quali ha versato anche nella gestione ordinaria. Qualora ti venisse contrattualizzato anche per un solo mese un nuovo contratto che ti permettesse di versare in gestione separata potresti richiedere la DIS-COLL e godere dei mesi maturati con la borsa.

FAQ 14 “Comunicazione presa di servizio e rinuncia alla DIS-COLL”

Domanda:

Sto usufruendo della DIS-COLL, ma ho trovato lavoro. So che devo comunicare la presa di servizio, ma a chi devo comunicarlo?

Risposta:

Per comunicare la presa di servizio bisogna recarsi al centro per l'impiego e comunicare di aver trovato un impiego e che si vuole interrompere la DIS-COLL. Il centro per l'impiego fornirà un modulo da compilare dove indicare il giorno della presa in servizio. Contestualmente, sul portale INPS, alla sezione DIS-COLL, è necessario aprire una comunicazione: in questa parte basta spuntare l'indicazione “interruzione DIS-COLL” e spiegarne brevemente il motivo. Sarà fondamentale indicare i giorni corretti. Questa

operazione va fatta *dopo* avere preso servizio e non *prima* quando si è ancora disoccupati.

In alcuni comuni, non è necessario fare una comunicazione al Centro per l'impiego. Basta inviare una comunicazione sul portale INPS. Per avere un aiuto sulle voci da scegliere mentre si compila la comunicazione, si può chiamare il call centre INPS.

6 DIS-COLL e lavoro all'estero

FAQ 15 “DIS-COLL e dottorato all'estero”

Domanda:

Sono dottorando presso una università britannica e vorrei alcune informazioni in merito alla disoccupazione al mio rientro. La mia situazione è questa. Mi trovo al quarto anno di dottorato (l'ultimo da noi) e sono stato assunto dall'Università con un doppio incarico: da una parte la mia ricerca da un'altra l'insegnamento. Da contratto, il mio stipendio dura fino fine agosto 2019. Poi, non verrà rinnovato. I miei obblighi di insegnamento finiscono a fine marzo 2019 e poi tornerò in Italia. Da settembre 2019 io avrei diritto a chiedere la disoccupazione di rientro o no?

Risposta:

L'Indennità di disoccupazione per lavoratori rimpatriati spetta ai cittadini italiani che abbiano lavorato all'estero (sia in Stati non convenzionati che in Stati comunitari o convenzionati in base ad accordi e convenzioni bilaterali) rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero (straniero ovvero italiano, operante o residente all'estero), che siano rimpatriati successivamente al 1° novembre 1974. I requisiti per ottenerla sono:

- essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (la cosiddetta DID, maggiori info [qui](#)) entro 30 giorni dalla data del rimpatrio. La durata massima dell'indennità è di 180 giorni, e l'importo della prestazione è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate nell'anno di riferimento della prestazione da erogare (per l'anno in corso - 2019, [circolare n. 13 del 30 gennaio 2019](#)).

Prima della partenza bisogna richiedere agli uffici del lavoro dello stato di provenienza il documento portatile U1 attestante i periodi di assicurazione, la data e il motivo della cessazione e la qualifica del lavoratore e tutta la documentazione utile a comprovare l'attività lavorativa all'estero. In ogni caso, se la persona interessata non abbia richiesto il documento portatile U1, l'Istituzione competente dello Stato che deve concedere la prestazione (in Italia, l'INPS) è obbligata a richiedere la certificazione dei periodi direttamente all'Istituzione dell'altro Stato attraverso i formulari previsti a tale scopo. Dettagli al seguente [link](#) INPS.

Tuttavia è importante sottolineare che a seconda dello stato di provenienza del lavoratore (stato UE o extra-UE) cambiano le modalità di trattazione delle domande da parte dell'INPS. Maggiori chiarimenti sono stati forniti dall'INPS attraverso la [circolare n. 106 del 22 maggio 2015](#).

In particolare, nel caso del cittadino italiano, in stato di disoccupazione, che rientra da uno Stato estero che applica la normativa comunitaria: Paesi dell'UE, Stati SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e Svizzera. In questo caso, la persona che beneficia di prestazione di disoccupazione a carico di uno Stato estero che rientra in Italia alla ricerca di un lavoro può conservare il diritto alla prestazione, di norma, per un massimo di tre mesi (nel caso di alcuni stati prorogabili fino a 6 mesi).

Ma, prima di determinare il diritto alla prestazione di disoccupazione per rimpatriati, bisogna accertare che nel Paese di provenienza non sia stato maturato il diritto ad una prestazione di disoccupazione.

Ringraziamo tutti i colleghi che negli anni scorsi ci hanno scritto per chiedere assistenza e che con le loro domande hanno stimolato la produzione di questa guida.

Un grande ringraziamento va a tutti i volontari che hanno risposto alle singole richieste e a quelli che hanno lavorato allo studio delle norme e alla redazione di questa guida.

Per iscriversi all'ADI, è sufficiente contattare la sede locale ADI più vicina. La lista completa delle sedi ADI è [qui](#).

Più siamo, più contiamo!

